



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 giugno 2014
(OR. en)**

9184/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0123 (NLE)**

**EEE 29
STATIS 60**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 30
dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione
della cooperazione nel settore statistico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 30.
- (3) L'allegato XXI dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.
- (4) Il programma statistico SEE 2014-2017 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, modificato dal regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², e dovrebbe comprendere gli elementi del programma necessari ai fini della descrizione e del controllo di tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali pertinenti dello Spazio economico europeo.

¹ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

² Regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84).

- (5) Il programma statistico SEE 2003-2007 non è più applicabile e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'accordo SEE.
- (6) È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2014.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla proposta di modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014

del

**che modifica il protocollo 30 dell'accordo SEE,
sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione
della cooperazione nel settore statistico**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma statistico SEE 2014-2017 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, modificato dal regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017², e dovrebbe comprendere gli elementi del programma necessari ai fini della descrizione e del controllo di tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali pertinenti dello Spazio economico europeo.
- (2) Il programma statistico SEE 2003-2007 non è più applicabile e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'accordo SEE.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.

² GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84.

Articolo 1

Il protocollo 30 dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) nel titolo dell'articolo 5, "2013" è sostituito da "2013-2017";
- 2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

- **32013 R 1383**: Regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84).”;

- 3) all'articolo 5, paragrafo 2, "31 dicembre 2013" è sostituito da "31 dicembre 2017";
- 4) il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"Uno specifico programma statistico annuale SEE 2013-2017 è elaborato congiuntamente dall'Ufficio statistico dell'EFTA e da Eurostat. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 99/2013 ed è formulato in parallelo ad esso. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.”;

5) il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75% dell'importo iscritto nelle linee 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell'Unione europea per il 2013 e a concorrenza del 75% dell'importo iscritto nelle linee 29 02 01 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 01 (Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell'Unione europea per il periodo 2014-2017.";

6) il testo dell'articolo 2 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]